

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2017

del 17 marzo 2017

**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1828]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66wc (Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 2120**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70).»*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

